

LIQUIDAZ. CONTROLLATA N. 24/24

N. R.G. 59/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

OGGETTO :
APERTURA
LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Rodolfo Magri'	Presidente
dott. Natalia Fiorello	Giudice est.
dott. Paola Elefante	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato da:

STEFANO ALLISIARDI n. Cuneo 4.3.1946, difeso e rappresentato da avv M.Conte per procura in atti

per l'apertura della procedura della sua liquidazione controllata

Rilevato che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

Sentito il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese si rileva che sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi.

Il ricorrente è debitore in situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; la relazione del professionista OCC espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; inoltre l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi,



all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali.

La domanda proposta soddisfa inoltre requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.

In particolare viene esposta una situazione debitoria pari a Euro 1.385.667,07, cui vanno aggiunti i costi, prededucibili, di procedura.

Il piano predisposto prevede la liquidazione della retribuzione derivante dal reddito da pensione percepita dal ricorrente: al riguardo è indicato e documentato un reddito medio annuale di euro 21.322,25 lordi con messa a disposizione dei creditori, con cadenza mensile e per il periodo di tre anni, al netto delle spese personali e della famiglia secondo la quantificazione che verrà esposta oltre, unitamente alla liquidazione dei beni immobili di proprietà del predetto, analiticamente indicati in atti.

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

STEFANO ALLISIARDI n. a Cuneo il 4.3.1946 residente in Cuneo

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Natalia Fiorello e Liquidatore l'O.C.C., dr.ssa Stefania Marro con studio in Cuneo

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate-Cuneo

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

Fissa

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.300,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 2.8.2024

Il Giudice est.

dr. Natalia Fiorello

Il Presidente

dr. Rodolfo Magri

NOTIFICATO TELEMATICAMENTE
IN DATA 06 AGO. 2024
* AVV. CONTE PIR SEDE
DR.SSA HARRO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Carmela De Macchia



Firmato Da: MAGRI RODOLFO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 28cdcs - Firmato Da: FIORELLO NATALIA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 37cb04

